SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 68**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì 22 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale . . . . Pag. 3

LEGGE 21 marzo 1990, n. 54.

Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244. Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 1° marzo 1990.

Integrazione al piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1982 . . . . . . Pag. 12

Ministero dell'interno

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Teano-Calvi . . . . Pag. 12

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 28 aprile 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino». Pag. 13

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 6 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trenta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Anagni . . . . Pag. 13

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoventuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centottantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Firenze. . . . . Pag. 14

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 24 gennaio 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. Pag. 15

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Gaeta . . . . Pag. 16

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Brescia . . . . Pag. 16

DECRETO 2 marzo 1990.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a millecentotre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di milletrentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Milano. . . . . Pag. 17

Ministero della sanità

DECRETO 15 gennaio 1990.

Adeguamento dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini infetti di leucosi bovina enzootica. Pag. 21

DECRETO 3 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cute da cadavere a scopo di innesto terapeutico presso l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova . . . . Pag. 23

DECRETO 5 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale di Aosta . . . . Pag. 23

DECRETO 5 marzo 1990.

Sostituzione di un sanitario nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 13 novembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica «R» dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 24

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

CIRCOLARE 5 marzo 1990, n. 3641/TB30.

Integrazioni alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernenti attività circensi e di spettacolo viaggiante. . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 25

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 33

Ministero della marina mercantile:

Fusione delle compagnie lavoratori portuali di Portoferraio e di Piombino . . . . Pag. 33

Fusione delle compagnie lavoratori portuali di Molfetta, Barletta e Trani . . . . Pag. 33

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 15 e del 16 marzo 1990 . . . . Pag. 34

Ente ferrovie dello Stato: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 38

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Sostituzione della Banca di Marino al Banco Lariano nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano con contestuale sostituzione del Banco Lariano alla Banca di Marino nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma. Pag. 38

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 4

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario del nuovo catasto terreni per i comuni compresi nel distretto d'estimo di Cles II della provincia di Trento.

90A0646

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere

precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

ART. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 3.

1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: « e di segretario ».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: « e di segretario » e: « e di segretari ».

ART. 4.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le parole: « novanta giorni, all'iscrizione nell'albo » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi ».

ART. 5.

1. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: « ha validità quinquennale e »;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: « e di segretario di seggio elettorale »;

c) al comma 3 sono soppresse le parole: o di segretario »; le parole: « per giustificati e comprovati motivi » sono so-

stituite dalle seguenti: « per gravi, giustificati e comprovati motivi »;

d) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Del sorteggio così effettuato è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia. ».

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inseriti nell'albo.

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. – 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'articolo 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5 ».

ART. 7.

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5-*bis* secondo i criteri di cui al comma 1.

3. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni ».

ART. 8.

1. All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960, le parole: « di cinque scrutatori » sono sostituite dalle seguenti: « di quattro scrutatori ».

ART. 9.

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come

modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

ART. 10.

1. L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

« ART. 71. - 1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio ».

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960.

ART. 11.

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa ».

ART. 12.

1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.

2. All'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo comma, come sostituito dall'articolo 1, primo comma,

lettera *g*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è inserito il seguente:

« Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purché si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere ».

3. All'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le parole: « in Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo »; dopo le parole: « in gruppo parlamentare » sono inserite le seguenti: « anche in una sola delle due Camere »; dopo le parole: « consultazioni politiche » è inserito il seguente periodo: « Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti ».

4. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come integrato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, al secondo periodo, dopo le parole: « nell'ultima elezione » sono inserite le seguenti: « abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere ».

ART. 13.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

« 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e*-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo »

4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: « secondo l'ordine di presentazione delle relative liste » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera *e*), è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e*-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati ».

6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati ».

8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

9. All'articolo 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista ».

ART. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico n. 361 del 1957, dal testo unico n. 570 del 1960, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,

e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e sue successive modificazioni e integrazioni, i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di pretura e di tribunale, i sindaci, gli assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari appositamente incaricati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

ART. 15.

1. L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

« ART. 68. - 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54 ».

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *e*), della presente legge.

ART. 16.

1. All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: « il più giovane tra gli elettori presenti » sono inserite le seguenti: « iscritti nelle liste del comune ».

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

ART. 17.

1. All'articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi ».

2. All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi ».

ART. 18.

1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, è pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine è data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: « Tribuna elettorale ».

ART. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*.

ART. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 maggio 1990 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2090):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 10 febbraio 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28 febbraio 1990, 13 marzo 1990.

Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4668):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 marzo 1990, con pareri delle commissioni II, V e VII.

Esaminato dalla I commissione il 20 marzo 1990.

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

90G0091

LEGGE 21 marzo 1990, n. 54.

Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Qualora non siano state ancora costituite le commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui alla legge 30 giugno 1989, n. 244, e fino alla loro costituzione, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali preesistenti alla legge medesima, ma non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Nei casi di soppressione di sezione distaccata della pretura circondariale le funzioni delle soppresse commissioni e sottocommissioni elettorali concernenti il territorio della sezione distaccata sono svolte dalla commissione mandamentale con sede nel capoluogo di circondario, se la commissione circondariale non sia ancora costituita.

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta valida l'attività delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali espletata dopo la data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidennte della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

La legge n. 244/1989 ha convertito in legge il D.L. 2 maggio 1989, n. 157, recante: «Disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2074):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 29 gennaio 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 gennaio 1990, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 6 febbraio 1990.

Relazione scritta annunciata il 20 febbraio 1990 (atto n. 2074/*A* - relatore sen. MURMURA).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4616):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 febbraio 1990, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 1° marzo 1990.

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

90G0092

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° marzo 1990.

Integrazione al piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1982.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il Piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 31 agosto 1982;

Visto il parere favorevole espresso, a sezioni riunite, dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nella 19ª adunanza, tenuta il 19 dicembre 1989;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso nella 1794ª adunanza, tenuta il 23 gennaio 1990;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 21 del Piano regolatore telefonico nazionale citato nel preambolo è integrato con la seguente formulazione:

«Nelle more dell'approvazione formale di modifiche al Piano regolatore, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà autorizzare il gestore pubblico, nell'ambito dei propri servizi in concessione, ad adottare provvisoriamente provvedimenti idonei a far fronte a particolari esigenze di traffico.

Nel caso tali provvedimenti influiscano sullo svolgimento di altri servizi pubblici di telecomunicazione, deve essere sentito il gestore interessato».

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A1355

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Teano-Calvi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settanta parrocchie costituite nella diocesi di Teano-Calvi;

vennero dichiarate estinte trentotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1989, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 18 febbraio 1987 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la porsonalità giuridica civile le seguenti quarantatre chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Caserta:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è ulteriormente integrato come segue:

41. Comune di Conca della Campania, chiesa parrocchiale di Piantoli, sita in 81044 frazione Pinatoli, via Centrale.

42. Comune di Marzano Appio, chiesa parrocchiale di Casorcia, sita in 81048 frazione Ameglio, via Chiesa.

43. Comune di Marzano Appio, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, sita in 81048, via Calderoni.

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quarantatre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3, succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti undici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

10. Comune di Conca della Campania, alla chiesa parrocchiale di Piantoli sita in 81044 frazione Piantoli, via Centrale, la parrocchia di S. Marco Evangelista, sita in 81044 Conca della Campania, frazione Piantoli, via Sessa Mignano.

11. Comune di Marzano Appio, alla chiesa parrocchiale di Casorcia, sita in 81048 frazione Ameglio, via Chiesa, la parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in 81048 Marzano Appio, frazione Ameglio, piazza Chiesa.

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti trentadue chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 2 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1337

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 28 aprile 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintesi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino»;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1989, con il quale il suddetto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintesi nella diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino» contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI CASERTA

139. Comune di S. Pietro Infine, beneficio parrocchiale della Carità (noto anche quale Congregazione della Carità) con sede in S. Pietro Infine, piazza Chiesa;

PROVINCIA DI FROSINONE

140. Comune di Cassino, beneficio parrocchiale S. Antonio di Padova (noto anche quale Cappella S. Antonio di Padova in Cassino), con sede in Cassino, via S. Bartolomeo, s.n.c.;

141. Comune di Cassino, beneficio parrocchiale del SS.mo Sacramento (noto anche quale Cappella del SS.mo Sacramento o Cappella del Riparo o Confraternita del SS.mo Sacramento), con sede in Cassino, via S. Bartolomeo, s.n.c.

Roma, addì 2 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1338

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 6 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trenta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Anagni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987 con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trenta parrocchie costituite nella diocesi di Anagni;

vennero dichiarate estinte cinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1989, con il quale venne integrato l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia, rettifica ed integra ulteriormente l'elenco delle chiese parrocchiali estinte ed integra l'elenco dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 6 dicembre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 30 è la seguente:

30. Comune di Vallepietra, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 00020 Vallepietra, piazza Italia, 10;

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti tredici chiese parrocchiali:»;

nell'elenco di cui al citato art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 1 e 6 è la seguente:

1. Comune di Anagni, chiesa parrocchiale di S. Maria Imperatrice, nota anche come chiesa di S. Maria Imperatrice, sita in 03012 Anagni, contrada Tufano.

6. Carpineto Romano, chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in 00032 Carpineto Romano, piazza Regina Margherita;

l'elenco di cui al citato art. 3 è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI FROSINONE

7. Comune di Ferentino, chiesa parrocchiale di Cristo Re in Porciano di Ferentino, nota anche come chiesa di Cristo Re in Porciano di Ferentino, sita in 03013 Ferentino, frazione di Porciano.

PROVINCIA DI ROMA

8. Comune di Gorga, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, nota anche come chiesa di S. Michele Arcangelo e nota anche come chiesa di S. Michele Arcangelo goduta dal parroco Romano don Mario di Gennaro, sita in 00032 Gorga, piazza S. Angelo.

9. Comune di Gorga, chiesa parrocchiale di S. Domenico, nota anche come chiesa S. Domenico, sita in 00032 Gorga, piazza V. Emanuele.

10. Comune di Gorga, chiesa parrocchiale di S. Maria, nota anche come chiesa di S. Maria, sita in 00032 Gorga, piazza S. Maria.

11. Comune di Gorga, chiesa parrocchiale di S. Michele dei Santi, nota anche come chiesa di S. Michele dei Santi, sita in 00032 Gorga, piazza Cavour.

12. Comune di Vallepietra, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, nota anche come chiesa di S. Giovanni Evangelista, sita in 00020 Vallepietra, piazza G. Marconi.

13. Comune di Vallepietra, chiesa parrocchiale di S. Francesco, nota anche come chiesa di S. Francesco, sita in 00020 Vallepietra, piazza S. Francesco;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle tredici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:»;

relativamente alle seguenti cinque chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI ROMA

1. Comune di Gorga alla chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 00032 Gorga, piazza V. Emanuele, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 00032 Gorga, piazza S. Michele.

2. Comune di Gorga alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 00032 Gorga, piazza S. Maria, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 00032 Gorga, piazza S. Michele.

3. Comune di Gorga, alla chiesa parrocchiale di S. Michele dei Santi con sede in 00032 Gorga, piazza Cavour, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 00032 Gorga, piazza S. Michele.

4. Comune di Vallepietra, alla chiesa parrocchiale di S. Francesco sita in 00020 Vallepietra, piazza S. Francesco, succede per l'intero patrimonio la parrocchia S. Giovanni Evangelista, sita in 00020 Vallepietra.

5. Comune di Carpineto Romano, alla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in 00032 Carpineto Romano, piazza Regina Margherita, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 00032 Carpineto Romano, piazza Regina Margherita;

relativamente alle restanti otto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Roma, addì 2 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1339

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoventuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centottantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Firenze;

vennero dichiarate estinte centottantasei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 10 giugno 1987, 4 novembre 1988 e 20 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1987, del 14 novembre 1988 e del 29 marzo 1989, con i quali venne rettificata la denominazione e sede di talune parrocchie e vennero rettificati ed integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 29 novembre 1986 richiamato in premessa:

all'art. 3 l'elenco delle cinquecentouno chiese parrocchiali estintesi è ulteriormente integrato dalla seguente chiesa parrocchiale che parimenti perde la personalità giuridica civile:

1. Comune di Empoli (Firenze), chiesa parrocchiale di S. Andrea a Empoli, piazza Propositura n. 3, 50053 Empoli;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinquecentodue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi diversa denominazione e diversa sede per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è ulteriormente integrato dal seguente rapporto successorio:

1. Comune di Empoli, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea a Empoli, piazza Propositura n. 3, 50053 Empoli, per quanto concerne tutti i beni succede la parrocchia di S. Andrea a Empoli, 50053 Empoli.

Roma, addì 2 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1340

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 24 gennaio 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintesi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1989, con il quale il suddetto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintesi nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Acquaviva Picena:

129. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita, del Cristo Morto con sede in: 63030 Acquaviva Picena.

Cupra Marittima:

130. Beneficio curato, denominato anche Confraternita, del Cristo Morto con sede in: 63012 Cupra Marittima.

Montalto Marche:

131. Beneficio vicariale, denominato anche Compagnia, della Misericordia con sede in: 63034 Montalto Marche.

132. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita, SS. Sacramento con sede in: 63034 Montalto Marche.

133. Beneficio curato, denominato anche Confraterni- SS. Sacramento in Porchia con sede in: 63030 in Porchia di Montalto Marche.

134. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita, Preziosissimo Sangue in Porchia con sede in: 63030 in Porchia di Montalto Marche.

135. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita, dell'Addolorata in Porchia con sede in: 63030 in Porchia di Montalto Marche.

136. Prebenda Curata, denominata anche Confraternite Riunite, del SS. Sacramento e del Rosario in Patrignone con sede in: 63030 in Patrignone di Montalto Marche.

137. Beneficio vicariale, denominato anche Asilo infantile di Patrignone con sede in: 63030 Patrignone di Montalto Marche.

Montedinove:

138. Beneficio curato, denominato anche Confraternita, del SS. Rosario e Soccorso con sede in: 63030 Montedinove.

Montelparo:

139. Beneficio curato, denominato anche Confraternita, del SS. Sacramento con sede in: 63020 Montelparo.

Montemonaco:

140. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita di Isola S. Giorgio con sede in: 63048 Montemonaco frazione Isola S. Giorgio.

141. Beneficio curato, denominato anche Confraternita, del SS. Sacramento di S. Andrea in Villa Altino con sede in: 63048 Montemonaco frazione Altino.

142. Beneficio curato, denominato anche Confraternita, del SS. Sacramento di S. Lorenzo in Vallegrascia con sede in: 63048 Montemonaco.

143. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita, del SS. Sacramento di Villa Isola di S. Biagio con sede in: 63048 Montemonaco frazione S. Biagio.

144. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita, SS. Sacramento della Prebenda parrocchiale di S. Maria in Casalicchio con sede in: 63038 Montemonaco frazione Tofe.

145. Beneficio curato, denominato anche Confraternita SS. Sacramento nella prebenda parrocchiale della SS. Trinità, con sede in: 63048 Montemonaco.

146. Beneficio curato, denominato anche Confraternita, del Suffragio di Montemonaco con sede in: 63048 Montemonaco.

147. Beneficio curato, denominato anche Confraternita, del Suffragio di S. Benedetto con sede in: 63048 Montemonaco.

Monteprandone:

148. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita Madonna del SS. Rosario con sede in: 63030 Monteprandone.

149. Beneficio curato, denominato anche Confraternita SS. Sacramento con sede in: 63030 Monteprandone.

150. Beneficio curato, denominato anche Confraternita, della Pietà con sede in: 63030 Monteprandone.

Ripratransone:

151. Beneficio vicariale, denominato anche Confraternita di S. Giovanni con sede in: 63038 Ripatransone, piazza A. Condivi.

152. Beneficio curato, denominato anche Confraternita della Misericordia e Morte con sede in: 63038 Ripatransone, via Ghisleri.

Roma, addì 2 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1341

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Gaeta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasette parrocchie costituite nella diocesi di Gaeta;

vennero dichiarate estinte sedici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1989, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222:

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 20 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti diciotto chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

18. Formia (Latina), chiesa parrocchiale di S. Erasmo in Formia;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle diciotto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti quattro chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

4. Formia, alla chiesa parrocchiale di S. Erasmo in Formia, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Erasmo V.M. con sede in Formia.

Roma, addì 2 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1342

DECRETO 2 marzo 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintesi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Brescia;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1987, 6 settembre 1988 e 13 gennaio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1988, del 22 settembre 1988 e del 24 gennaio 1989, con i quali il suddetto elenco venne rettificato ed integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintesi nella diocesi di Brescia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI BRESCIA

991. Comune di Erbusco, cappellania coadiutoriale di S. M. Assunta nella chiesa a parrocchiale S. M. Assunta in Erbusco, con sede in 25030 Erbusco.

992. Comune di Orzinuovi, beneficio chiericato di S. Andrea in Ossignola, noto anche quale Giudici Giovanni fu Bortolo sacerdote beneficiario, con sede in 25034 Orzinuovi.

PROVINCIA DI BERGAMO

993. Comune di Rovato, oratorio sotto il titolo di S. Stefano in Rovato proprietario, Bertoglio Angelo amministratore, Dagani Ardiccio amministratore, con sede in 25038 Rovato.

994. Comune di Costa Volpino, Giacinto Tredici vescovo della curia di Brescia - livellario, comune di Costa Volpino - concedente, con sede in 24062 Costa Volpino.

Roma, addì 2 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1343

DECRETO 2 marzo 1990.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a millecentotre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di milletrentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle millecentotre parrocchie costituite nella diocesi di Milano;

vennero dichiarate estinte milletrentatre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1987, con il quale venne rettificata la denominazione di alcune parrocchie e chiese parrocchiali nonché taluni rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione e la sede di altre parrocchie e chiese parrocchiali ed integra e rettifica l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 29 agosto 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle seguenti parrocchie è quella per ciascuna di esse indicata:

PROVINCIA DI COMO

Cremella:

90. Parrocchia dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, sita in 22060, via Don Narciso Caccia, 2.

Olgiate Molgora:

183. Parrocchia di S. Zeno, sita in 22056 S. Zeno, piazza S. Zenone, 14.

Viganò:

241. Parrocchia di S. Vincenzo, sita in 22060, via Vittoria, 16.

PROVINCIA DI MILANO

Basiglio:

264. Parrocchia Gesù Salvatore, sita in 22080, Milano 3, via Manzoni.

265. Parrocchia di S. Agata V. e M., sita in 20080, via Chiesa, 4.

Besate:

278. Parrocchia di S. Michele Arc., sita in 20080, piazza don Pietro Zanatti.

Bollate:

286. Parrocchia di S. Guglielmo, sita in 20021 Castellazzo, via Fametta, 2.

Canegrate:

310. Parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 20010, via Zanzottera, 18.

Castano Primo:

324. Parrocchia Madonna dei Poveri, sita in 20022, via Cottolengo, 1.

Cinisello Balsamo:

347. Parrocchia di S. Eusebio, sita in 20092, via S. Eusebio, 15.

Gaggiano:

392. Parrocchia Spirito Santo, sita in 20083, via Generale Dalla Chiesa.

Milano:

510. Parrocchia di S. Anselmo da Baggio V., sita in 20153, via Manaresi, 13.

542. Parrocchia di S. Galdino, sita in 20138, via Salomone, 23.

Monza:

659. Parrocchia di S. Maria Nascente e S. Carlo, sita in 20052, via Adda, 46.

Peschiera Borromeo:

703. Parrocchia dei Santi Martino e Riccardo Pampuri, sita in 20068, via Francesco d'Assisi.

Rozzano:

746. Parrocchia dei Santi Chiara e Francesco, sita in 20089 Ponte Sesto, via Alfieri.

PROVINCIA DI PAVIA

Siziano:

852. Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 27010, via Sisti, 5.

PROVINCIA DI VARESE

Cocquio Trevisago:

931. Parrocchia di S. Andrea, sita in 21034, S. Andrea, via Gen. Maletti, 18;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede delle seguenti chiese parrocchiali è quella per ciascuna di esse indicata:

PROVINCIA DI COMO

Cremella:

87. Chiesa parrocchiale dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, sita in 22060, via Don Narciso Caccia, 2.

Olgiate Molgora:

179. Chiesa parrocchiale di S. Zeno, sita in 22056 S. Zeno, piazza S. Zenone, 14.

Viganò:

237. Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo M., sita in 22060, via Vittoria, 16.

PROVINCIA DI MILANO

Basiglio:

257. Chiesa parrocchiale di S. Agata V. e M. anche detta S. Agata, sita in 20080, via Chiesa, 4.

Besate:

270. Chiesa parrocchiale di S. Michele Arc. anche detta S. Michele, sita in 20080, piazza don Pietro Zanatti.

Bollate:

278. Chiesa parrocchiale di S. Guglielmo, sita in 20021, Castellazzo, via Fametta, 2.

Canegrate:

300. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, anche detta B. V. Assunta, sita in 20010, via Zanzottera, 18.

Monza:

605. Chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente e S. Carlo in S. Albino, sita in 20052, via Adda, 46.

Rozzano:

688. Chiesa parrocchiale dei Santi Chiara e Francesco anche detta S. Giorgio, S. Giorgio M., sita in 20089 Ponte Sesto, via Alfieri.

PROVINCIA DI PAVIA

Siziano:

783. Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta anche detta S. Francesco d'Assisi e S. Maria Assunta, S. Maria Assunta, S. Francesco d'Assisi, sita in 27010 Campomorto, via Sisti, 5.

PROVINCIA DI VARESE

Cocquio Trevisago:

860. Chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap., sita in 21034 S. Andrea, via Gen. Maletti, 18.

L'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle milletrentatre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti trecentosettanta chiese parrocchiali, la parrocchia o le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicata o indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 66, 72, 89, 98, 119, 123, 207, 225, 235, 297, 304, 329 e 333 sono rettificati come segue:

PROVINCIA DI COMO

Viganò:

66. Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo M. anche detta S. Vincenzo, sita in 22060, via Vittoria, 16:

per quanto concerne tutto il patrimonio la Parrocchia di S. Vincenzo sita in 22060, via Vittoria, 16.

PROVINCIA DI MILANO

Basiglio:

72. Chiesa parrocchiale di S. Agata V. e M. anche detta S. Agata, sita in 20080, via Chiesa, 4:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Basiglio: NCT: fg. 1, mapp. 92 - Ha 0.40.00, la parrocchia Gesù Salvatore sita in 20080, Milano 3, via Manzoni;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Agata V. e M., sita in 20080, via Chiesa, 4.

Castano Primo:

89. Chiesa parrocchiale di S. Zenone, sita in 20022, via S. Antonio, 3:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Castano Primo: NCT: p. 6905, fg. 5, lett. A - Ha 0.08.30 - FUA; p. 6905, fg. 5, mapp. 68 - Ha 0.08.20; p. 7152, fg. 5, mapp. 64 - Ha 0.18.60; p. 7152, fg. 5, mapp. 289 - Ha 0.08.70; p. 7152, fg. 5, mapp. 393 - Ha 0.00.60 - FUA; p. 7995, fg. 5, mapp. 299 - Ha 0.05.30 - FUA; p. 7995, fg. 5, mapp. 300 - Ha 0.00.40; p. 8138, fg. 5, mapp. 294 - Ha 0.18.10; p. 8138, fg. 3, mapp. 381 - Ha 0.00.05, la parrocchia Madonna dei Poveri, sita in 20022, via Cottolengo, 1;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Zenone, sita in 20022, via S. Antonio, 3.

Cinisello Balsamo:

98. Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, sita in 20092, piazza Gramsci, 1:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Cinisello Balsamo: NCT: fg. 9, mapp. A; la parrocchia di S. Eusebio, sita in 20092, via S. Eusebio, 15;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Ambrogio, sita in 20092, piazza Gramsci, 1.

Legnano:

119. Chiesa parrocchiale purificazione di Maria Vergine anche detta SS. Redentore, sita in 20025 Legnanello, via B. Melzi, 27:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Legnano: NCT, fg. 4, mapp. 134 - Ha 0.06.40; fg. 4, mapp. 135 - Ha 0.02.80; fg. 4, mapp. 147 - Ha 0.01.70; fg. 4, mapp. 148 - Ha 0.22.80; fg. 4, mapp. 200 - Ha 0.08.00; fg. 4, mapp. 204 - Ha 0.21.00, la parrocchia dei Santi Magi, sita in 20025, via Olmina, 16;

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Legnano: NCT, p. 9289, fg. 17, mapp. 1 - Ha 0.51.90; p. 9289, fg. 17, mapp. 44 - Ha 0.04.90; p. 9289, fg. 17, mapp. 108 - Ha 0.50.50, la parrocchia di S. Pietro, sita in 20025, via Girardi, 28;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia SS. Redentore, sita in 20025 Legnanello, via B. Melzi, 27.

Limbiate:

123. Chiesa parrocchiale di S. Giorgio M. anche detta S. Giorgio, sita in 20051, via S. Ambrogio, 2:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Limbiate: NCT, p. 4856, fg. 5, mapp. 127, mq 7780; la parrocchia di S. Antonio da Padova sita in 20051, via Monterosa, 12;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Giorgio, sita in 20051, via S. Ambrogio, 2.

Monza:

207. Chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente e S. Carlo in S. Albino, anche detta Natività di Maria, Nativita di Maria SS. in Cascina Bastoni, S. Albino M., S. Maria Nascente, S. Maria Nascente e S. Carlo, S. Maria Nascente in S. Albino, sita in 20052, via Adda, 46:

per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Maria Nascente e S. Carlo, sita in 20052, via Adda, 46.

Peschiera Borromeo:

225. Chiesa parrocchiale di S. Martino anche detta S. Martino e Beato Riccardo Pampuri, sita in 20068 Zeloforomagno, via Francesco d'Assisi:

per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia dei Santi Martino e Riccardo Pampuri, sita in 20068, via Francesco d'Assisi.

Rozzano:

235. Chiesa parrocchiale dei Santi Chiara e Francesco anche detta S. Giorgio, S. Giorgio M., sita in 20089 Ponte Sesto, via Alfieri:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Rozzano: NCT,p. 1412, fg. 1, mapp. 170, Ha 0.24.60, la parrocchia dei Santi Monica e Agostino, sita in 20089, via Monte Bianco, 33;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Chiara e Francesco, sita in 20089 Ponte Sesto, via Alfieri.

PROVINCIA DI VARESE

Castellanza:

297. Chiesa parrocchiale di S. Giulio Prete anche detta S. Giulio, sita in 21053, via Veneto, 2:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Castellanza: NCT, p. 4289, fg. 7, mapp. 2974 - Ha 0.00.70; p. 4288, fg. 7, mapp. 2292 - Ha 0.10.00; p. 3, fg. 7, lett. B/A - Ha 0.07.95; p. 3, fg. 7, mapp. 473 - Ha 0.00.80 EU; NCEU, p. 572, fg. 7, mapp. 5/1 e 1035 (parte); p. 572, fg. 7, mapp. B/2; p. 572, fg. 7, mapp. B/3; p. 572, fg. 7, mapp. 474, via C. Ferrari, 2, p.t., cat. C/4, cl. U; p. 572, fg. 7, mapp. 1036, via C. Ferrari, 6, p.t., cat. A/4, cl. 3, la parrocchia di S. Bernardo, sita in 21053 Castegnate, via S. Camillo, 1;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Giulio sita in 21053, via Veneto, 2.

Cocquio Trevisago:

304. Chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap. anche detta S. Andrea, sita in 21034 S. Andrea, via Gen. Maletti, 18: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in 21034 S. Andrea, via Gen. Maletti, 18.

Olgiate Olona:

329. Chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Lorenzo MM. anche detta S. Stefano Prot., Santi Stefano e Lorenzo, sita in 21057, piazza S. Stefano, 8;

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Olgiate Olona: NCT, p. 4133/4100, fg. 6, mapp. 5493, mq 580, la parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 21057, via Piave, 84;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Stefano e Lorenzo, sita in 21057, piazza S. Stefano, 8.

Saronno:

333. Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 21047, piazza Libertà, 2:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Saronno:

NCT: fg. 3, mapp. 22 - Ha 0.16.80; fg. 3, mapp. 24 - Ha 0.18.20 - FUA; fg. 3, mapp. 25 - Ha 0.01.10 - FUA; fg. 3, mapp. 26 - Ha 0.00.10 - FUA; fg. 3, lett. A - Ha 0.05.60 - EU; fg. 3, lett. B - Ha 0.02.00 - FPC; fg. 3, mapp. 148 - Ha 0.00.33 - FUA;

NCEU: p. 571, fg. 3, lett. A, via S. Francesco; p. 571, fg. 3, lett. B, via Martiri; la parrocchia Sacra Famiglia, sita in 21047, via S. Francesco, 13.

per quanto concerne il residuo patrimonio, la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 21047, piazza Libertà, 2;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

PROVINCIA DI COMO

Lecco:

361. Chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio, Caterina ed Egidio, anche detta S. Giorgio, Santi Giorgio e Caterina, sita in 22053, Acquate Sagrato don Abbondio, 2:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Lecco: NCEU: p. 543, fg. 8, mapp. E, cat. E/7, via Movedo; la parrocchia Sacro Cuore sita in 22053, Bonacina, via Galilei, 32.

per quanto concerne il residuo patrimonio, la parrocchia dei Santi Giorgio, Caterina ed Egidio, sita in 22053, Acquate Sagrato don Abbondio, 2.

PROVINCIA DI MILANO

Arcore:

362. Chiesa parrocchiale di S. Eustorgio, sita in 20043, via Umberto I, 1;

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Arcore:

NCT: p. 1701, fg. 21, mapp. 14 - Ha 0.08.90; p. 1701, fg. 21, mapp. 15 - Ha 0.00.24; p. 1701, fg. 21, mapp. 167 - Ha 0.03.40;

NCEU: fg. 21, mapp. 59, sch. n. 61869/1 del 9 aprile 1980; fg. 21, mapp. 60, sch. n. 61869/2 del 9 aprile 1980; fg. 21, mapp. 60, sch. n. 61869/3 del 9 aprile 1980; fg. 21, mapp. 58, sch. n. 61869/4 del 9 aprile 1980; fg. 21, mapp. 58, sch. n. 61869/5 del 9 aprile 1980; fg. 21, mapp. 42, sch. n. 61869/2 del 9 aprile 1980; fg. 21, mapp. A, sch. n. 61869/7 del 9 aprile 1980; la parrocchia di Maria Nascente sita in 20043, Bernate, piazza Papa Luciani, 3;

per quanto concerne il residuo patrimonio: la parrocchia di S. Eustorgio, sita in 20043, via Umberto I, n. 1.

Corbetta:

363. Chiesa parrocchiale di S. Vittore M., anche detta S. Vittore sita in 20011, via S. Vittore, 1:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Corbetta: NCT: fg. 22, mapp. 275 - Ha 0.02.20; la parrocchia di S. Vincenzo M., sita in 20011, Cerello con Battuello, piazza Cermenati, 4/5;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Vittore M., sita in 20011, via S. Vittore, 1.

Gaggiano:

364. Chiesa parrocchiale di S. Invenzio V., anche detta S. Invenzio, sita in 20083, piazza Chiesa, 4:

per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia Spirito Santo sita in 20083, piazza Generale Dalla Chiesa.

Legnano:

365. Chiesa parrocchiale dei SS. Martiri Anauniani, sita in 20025, via Mauro Venegoni:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Legnano:

NCT: p. 335, fg. 49, mapp. 30 - Ha 0.09.90; fg. 36, mapp. 264 - Ha 0.00.40;

NCEU: p. 3061, fg. 49, mapp. A, Cascina S. Bernardino; p. 3061, fg. 36, mapp. A, via Ponzella; la parrocchia di S. Paolo Ap., sita in 20025, via Sardegna, 51;

per quanto concerne il residuo patrimonio: la parrocchia dei SS. Martiri Anauniani, sita in 20025, via Mauro Venegoni.

Melegnano:

366. Chiesa parrocchiale Natività di S. Giovanni Battista, anche detta S. Giovanni Battista, S. Giovanni, sita in 20077, via Roma, 2:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Melegnano: NCT: p. 602, fg. 4, lett. A - Ha 0.20.90; p. 724, fg. 4, mapp. 6 - Ha 0.06.00; p. 724, fg. 4, mapp. 239 - Ha 0.05.80; p. 724, fg. 4, mapp. 240 - Ha 0.01.40; la parrocchia di S. Maria del Carmine, sita in 20077, via Dante, 6;

per quanto concerne il residuo patrimonio, la parrocchia Natività di S. Giovanni Battista, sita in 20077, via Roma, 2.

Milano:

367. Chiesa parrocchiale di S. Stefano Maggiore, anche detta S. Stefano, S. Stefano Prot., sita in 20122, via della Signora, 1:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Milano: NCEU: p. 12325, fg. 391, mapp. B, via Durini; p. 12325, fg. 391, mapp. 161, sub 6; p. 12325, fg. 391, mapp. 206, sub 3; la parrocchia di S. Babila, sita in 20122, corso Monforte, 1;

per quanto concerne il residuo patrimonio, la parrocchia di S. Stefano Maggiore, sita in 20122, via della Signora, 1.

Pioltello:

368. Chiesa parrocchiale di S. Giorgio M., anche detta S. Giorgio, sita in 20090, Limito, via Dante, 75:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Pioltello: NCT: fg. 8, mapp. 38 - Ha 0.14.20; fg. 8, mapp. 59 - Ha 0.43.80; fg. 8, mapp. 406 - Ha 0.50.10; fg. 8, mapp. 461 - Ha 0.03.60; la parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 20090, Seggiano di Limito, via Santuario, 4;

per quanto concerne il residuo patrimonio, la parrocchia di S. Giorgio M., sita in 20090, Limito, via Dante, 75.

Seregno:

369. Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 20038, piazza Libertà, 6:

per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Seregno: NCT: p. 7295, fg. 30, mapp. 607 - Ha 0.30.20; la parrocchia Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto, sita in 20038, via Vivaldi, 16;

per quanto concerne il residuo patrimonio, la parrocchia di S. Giuseppe, sita in 20038, piazza Libertà, 6.

PROVINCIA DI PAVIA

Siziano:

370. Chiesa parrocchiale B. V. Assunta, anche detta S. Francesco d'Assisi e S. Maria Assunta, S. Maria Assunta, S. Francesco d'Assisi, sita in 27010, Campomorto, via Sisti, 5;

per quanto concerne tutto il patrimonio: la parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 27010, via Sisti, 5;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti seicentosessantatre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 2 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1344

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 gennaio 1990.

Adeguamento dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini infetti di leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla predetta legge n. 615;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, contenente norme per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 riguardante il regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968), e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1989, concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1988;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985), concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento per l'anno 1989 della misura dell'indennità di abbattimento degli animali infetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica dei bovini e dalla brucellosi degli ovini e caprini;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il telegramma n. 21201/1133 del 6 aprile 1989 concernente l'adeguamento dell'indennità di abbattimento di bovini ed ovini e caprini e le variazioni nelle quotazioni di mercato degli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 2 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1989 perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1989 in L. 465.000 a capo.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989, in L. 852.000 a capo.

3. La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

4. Nell'allegata tabella sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1989 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1989, in L. 68.000 per capo.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1990
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 335

ALLEGATO

TABELLA DELL'INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

Categoria	Indennità spettanti nella misura massima di L. 465.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 852.000 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	155.000	122.000	286.000	232.000
Vitellone:				
maschio	—	141.000	—	232.000
femmina	308.000	246.000	568.000	465.000
Manzo:				
maschio	—	158.000	—	232.000
femmina	426.000	334.000	780.000	641.000
Bue	—	122.000	—	232.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	465.000	388.000	852.000	700.000
di età superiore a 8 anni	387.000	317.000	712.000	582.000
Toro	173.000	141.000	286.000	232.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

90A1353

DECRETO 3 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cute da cadavere a scopo di innesto terapeutico presso l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, in data 28 novembre 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cute da cadavere a scopo di innesto terapeutico presso l'istituto di anatomia patologica dell'Università degli studi di Genova ospedale San Martino;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 2 febbraio 1987;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cute da cadavere a scopo di innesto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è autorizzato alle attività di prelievo di cute da cadavere a scopo di innesto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso l'istituto di anatomia patologica dell'Università degli studi di Genova ospedale San Martino.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cute da cadavere a scopo di innesto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Santi dott. Pierluigi, primario del servizio di chirurgia plastica dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova;

Berrno dott. Pietro, aiuto del servizio di chirurgia plastica dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova;

Galli dott. Angelo, assistente del servizio di chirurgia plastica dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cute da cadavere a scopo di innesto terapeutico.

Art. 6.

Il Presidente dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1354

DECRETO 5 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale di Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in data 8 marzo 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione di prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Aosta è autorizzato alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie dell'ospedale stesso, anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Borello prof. Carlantonio, primario oculista dell'ospedale di Aosta;

Martorina dott. Massimo, aiuto oculista dell'ospedale di Aosta;

De Marie dott. Enrico, aiuto oculista dell'ospedale di Aosta.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1361

DECRETO 5 marzo 1990.

Sostituzione di un sanitario nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 13 novembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica «R» dell'Università degli studi di Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1985 con il quale l'istituto di clinica chirurgica «R» dell'Università degli studi di Genova è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova del 30 ottobre 1989, intesa ad ottenere la cancellazione del prof. Tosatti Egidio capo dell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 13 novembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico e la sua sostituzione con il prof. Valente Umberto, già autorizzato con il suddetto decreto all'espletamento delle sopracitate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 dicembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione del prof. Tosatti Egidio capo dell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 13 novembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico e la sua sostituzione con il prof. Valente Umberto, direttore della cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Genova, già autorizzato con il suddetto decreto ministeriale all'espletamento delle sopracitate attività.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1362

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 5 marzo 1990, n. 3641/TB30.

Integrazioni alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernenti attività circensi e di spettacolo viaggiante.

1) Integrazione alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1989, concernente l'attività circense.

a) Al comma 3 dell'art. 5 della circolare sopramenzionata dopo la parola «infrazione» è aggiunta la seguente: «in materia».

b) Al comma 1 dell'art. 6 della circolare suddetta, dopo le parole «in possesso di autorizzazione ministeriale» sono inserite le seguenti: «da almeno tre anni».

2) Integrazioni alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.

a) L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 della circolare sopramenzionata è sostituito dai seguenti: «Il parco deve essere in attività per un periodo minimo di 50 giorni lavorativi per anno solare. L'attività può essere svolta anche in più comuni purché in ciascuno di essi il parco si trattenga per almeno 15 giorni lavorativi.

Non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi attrazionistici in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali».

b) Al comma 1, lettera *d)* dell'art. 11 della sopracitata circolare, dopo le parole «o da almeno tre di essi» sono aggiunte le seguenti: «scelti dagli esercenti partecipanti medesimi».

c) Al comma 1 dell'art. 13 della suddetta circolare, dopo le parole «in possesso di autorizzazione ministeriale» sono inserite le seguenti: «da almeno due anni».

d) Al comma 3 del predetto art. 13 è aggiunto il seguente comma 3-*bis*: «limitatamente ai casi di evento fortuito consistente nell'incendio di attrezzature o impianti, originale o copia autenticata di una polizza di assicurazione per un valore pari almeno ad un quarto di quello dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiata o distrutta».

3) Le disposizioni della presente circolare concernenti gli eventi fortuiti si riferiscono agli eventi che si verificheranno dal 1° luglio c.a.

Il Ministro: TOGNOLI

90A1365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbrasio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. INCO - Iniziative calabresi per l'occupazione*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. INCO 2 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1 n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. INCO 1 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981.
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali di Brindisi*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali SATIN*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.p.a. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occ. Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.p.a. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occ. Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. N.A.I.C. - Nuove attività industriali Chieti*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria Napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.p.a. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. Nuova industria pontina*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.p.a. Nuova industria pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. A.I.A. - Attività industrie abruzzesi*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. N.I.T. - Nuove iniziative teramane*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. P.A.T. - Promozione attività Teramo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. S.V.I.C.- Sviluppo iniziative cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Idris - Ex Valdadige laterizi*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziative apuliane*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.p.a. Iniziative apuliane*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziativa siciliana*, con sede in Agrigento e stabilimento di Agrigento:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprle 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Sila 82*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Industria del Tirreno*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Nuove industrie cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Sarda Deriver*, con sede in Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.r.l. Società irpina*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.p.a. Società irpina*, con sede in Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Svap Umbria*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Lameziana industrie*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Sviluppo Meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Sviluppo Meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.r.l. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.p.a. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.r.l. N.A.I.C. 1 - Nuove Attività Industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.p.a. N.A.I.C. 1 - Nuove Attività Industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. N.I.O.S. - Nuove Iniziative per l'Occupazione in Sardegna*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.p.a. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. ICEL - Iniziative casertane per l'elettronica*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. I.F.E.L. - Iniziativa frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 63/80, legge n. 684/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 193/84, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Società promozione reimpiego pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. Promozione reimpiego*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. R.I.E. - Romana Industrie Elettroniche*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

79) *S.p.a. Iniziative reimpiego Sulmona*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

80) *S.p.a. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

81) *S.p.a. S.I.R.T. - Sviluppo Iniziative Reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agritalia*, con sede in Rovigo e stabilimento di Rovigo:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 17 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. Nuova Marsport*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimento di Marostica (Vicenza):

periodo: dal 12 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 12 dicembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Nuova Marsport*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimento di Marostica (Vicenza):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79, fallimento del 12 dicembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.a.s. Nuova Marsport*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimento di Marostica (Vicenza):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79, fallimento del 12 dicembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Ditta Gallana Severino Danilo - Costruzioni meccaniche*, con sede in Villa Estense (Padova) e stabilimento di Villa Estense (Padova):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 24 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 24 aprile 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. L.A.I.M. - Lavorazione acciai inossidabili Michieli*, con sede in S. Vendemiano (Treviso) e stabilimento di S. Vendemiano (Treviso):

periodo: dall'11 settembre 1989 al 16 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 16 marzo 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Forgialluminio Piave*, con sede in Pedavena (Belluno) e stabilimento di Pedavena (Belluno):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 12 maggio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Navalprotector*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 dicembre 1987 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Galante*, con sede in Campomorone (Genova) e stabilimento di Campomorone (Genova):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 dicembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Ceramica gres smalto due*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *Soc. Navalcarena*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. M.C.N.*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no; concordato preventivo.

6) *S.p.a. Arcola petrolifera*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arcola (La Spezia):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Cite Ottavio Cimarosti*, con sede in S. Margherita Ligure (Genova) e stabilimento di Nè (Genova):

periodo: dal 10 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. CO.ME.PI.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Cameva*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.c.r.l. C.P.L. - Cantieri navali Italia ex C.P.L.*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):

periodo: dal 16 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ceramica Astra*, con sede in Faleria (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 4 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 4 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. A.G.A. - Agenzia giornali associati*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 legge n. 416/81) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 17 dicembre 1989 al 16 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. Romaglass*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 12 novembre 1989 all'11 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Romaglass*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 12 maggio 1990 al 13 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Olimpia industria ceramica*, con sede in Corchiano (Viterbo) e stabilimento di Corchiano (Viterbo):

periodo: dal 4 marzo 1990 al 5 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Demont costruzioni e montaggi*, con sede in Latina e stabilimenti di Latina e Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Edizioni Orbis*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale (art. 24 legge n. 67/87) - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Luigi Franchi*, con sede in Fornaci (Brescia) e stabilimento di Fornaci (Brescia):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. H.C. Cosmesis di Gaetano Trapani & C.*, già *Helene Curtis S.a.s.*, con sede in Milano e stabilimenti di Buccinasco (Milano) e Milano:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
contributo aziendale: no.

3) *S.a.s. G.M. Italia*, già *Germaine Monteil*, con sede in Milano e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
contributo aziendale: no.

4) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento 30 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.c.r.l. Lomellina cerealicoltori*, con sede in Pavia e stabilimento di Cremona:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Terni acciai speciali*, con sede in Roma e stabilimenti di Terni, uffici di Milano e di Roma:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. S.G.S. Thomson microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Catania:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. S.G.S. Thomson microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Catania:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1990 in favore di centoquarantasei lavoratori dipendenti della S.r.l. Italmatch, con sede in Pontenuovo di Magenta (Milano), occupati presso lo stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 in favore di quindici lavoratori impiegati tecnici fanghisti dipendenti dalla S.p.a. Ava, occupati presso lo stabilimento di Sambuceto (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 19,5 ore settimanali (quindici giorni lavorativi ogni due mesi), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 ottobre 1989 al 30 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 in favore di cinque lavoratori (tre impiegati e due operai) dipendenti dalla S.p.a. Ava, occupati presso lo stabilimento di Sambuceto (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 19,5 ore settimanali (una settimana ad orario pieno alternata ad una settimana senza prestazione lavorativa), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1989 al 28 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1990 in favore di dodici unità dipendenti dalla Cooperativa I.P.S. - Inter Press Service, occupati presso lo stabilimento di Roma, per le quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 24 ore settimanali per una unità dell'area di segreteria di redazione e per una unità dell'area controllo contabile consociate; a 18 ore per quattro unità dell'area di telescriventi; per due unità dell'area consegne/spedizioni; per una unità dell'area segreteria e centralino telefonico; per due unità dell'area archivio e documentazione e per una unità dell'area amministrazione Italia, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 27 maggio 1990.

90A1346

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

chimica applicata.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze politiche:

storia economica;
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

topologia algebrica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biochimica cellulare.

Facoltà di conservazione dei beni culturali:

analisi merceologica;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
bibliologia;
etruscologia;
istituzioni di diritto pubblico;
letteratura greca;
letteratura italiana;
storia dell'arte bizantina.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1358

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Fusione delle compagnie lavoratori portuali di Portoferraio e di Piombino

Con decreto della direzione marittima di Livorno n. 4 del 7 febbraio 1990 è stata disposta la fusione tra la compagnia lavoratori portuali di Portoferraio con quella di Piombino, con denominazione da stabilire.

La quota sociale degli appartenenti alla compagnia portuale di Portoferraio dovrà essere costituita, secondo la procedura indicata dall'art. 162, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per una somma pari a quella dei lavoratori di Piombino mediante trentatré trattenute rateali mensili sui salari di lire centomila ciascuna.

90A1347

Fusione delle compagnie lavoratori portuali di Molfetta, Barletta e Trani

Con decreto della direzione marittima di Bari n. 43 dell'11 dicembre 1989 è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'istituzione della compagnia unica lavoratori portuali di Molfetta, Barletta e Trani, derivante dalla fusione delle compagnie portuali operanti nelle predette località.

La compagnia unica ha sede in Barletta ed è sottoposta al controllo dell'Ufficio del lavoro portuale ubicato presso la sede del compartimento marittimo di Molfetta, dove saranno custoditi i registri matricolari e le pratiche personali dei lavoratori dipendenti.

Il ruolo della nuova compagnia, nei cui registri i lavoratori saranno iscritti conservando l'anzianità di iscrizione iniziale, sarà costituito dalla fusione dei ruoli delle predette compagnie.

Il patrimonio della compagnia unica è costituito con le modalità di cui agli articoli 162 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

90A1348

MINISTERO DEL TESORO

N. 53

Corso dei cambi del 15 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1263,100	1263,100	1263,315	1263,100	1263,100	1263,100	1263,200	1263,100	1263,100	—
E.C.U.	1504,750	1504,750	1505 —	1504,750	1504,75	1504,75	1504,790	1504,750	1504,750	—
Marco tedesco	738,100	738,100	737,25	738,100	738,100	738,100	738,100	738,100	738,100	—
Franco francese	218,400	218,400	218,75	218,400	218,400	218,400	218,400	218,400	218,400	—
Lira sterlina	2032,200	2032,200	2033 —	2032,200	2032.20	2032,20	2031,800	2032,200	2032,200	—
Fiorino olandese	655,390	655,390	656 —	655,390	655,390	655,390	655,380	655,390	655,390	—
Franco belga	35,537	35,537	35,55	35,537	35,537	35,537	35,536	35,537	35,537	—
Peseta spagnola	11,489	11,489	11,5175	11,489	11,489	11,489	11,487	11,489	11,489	—
Corona danese	192,620	192,620	192,90	192,620	192,620	192,620	192,630	192,620	192,620	—
Lira irlandese	1963,700	1963,700	1963 —	1963,700	1963,700	1963,700	1962,700	1963,700	1963,700	—
Dracma greca	7,755	7,755	7,75	7,755	7,755	7,755	7,755	7,755	7,755	—
Escudo portoghese	8,349	8,349	8,37	8,349	8,349	8.349	8,347	8,349	8,349	—
Dollaro canadese	1069,950	1069,950	1075 —	1069,950	1069,95	1069,95	1070,150	1069,950	1069,950	—
Yen giapponese	8.240	8.240	8,25	8,240	8,240		8,240	8,240	8,240	—
Franco svizzero	826,620	826,620	827,50	826,620	826,620	826,620	826,530	826,620	826,620	—
Scellino austriaco	104,870	104,870	104,95	104,870	104.870	104,870	104,858	104,870	104,870	—
Corona norvegese	190,900	190,900	191,00	190,900	190,900	190.900	190,900	190.900	190,900	—
Corona svedese	204,050	204,050	204,25	204,050	204,050	204.050	203,990	204,050	204,050	—
Marco finlandese	312,600	312,600	313,00	312,600	312,60	312,60	312,770	312,600	312,600	—
Dollaro australiano	953,800	953,800	955,00	953,800	953,80	953,80	954,390	953,800	953,800	—

Media dei titoli del 15 marzo 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,950
» » » 22- 6-1987/91	91,600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	74,650
» » » 21- 4-1987/94	74,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,150
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,875
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,875
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	101,125
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	100,300

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,650
» » » »	1- 5-1984/91	100,600
» » » »	1- 6-1984/91	100,775
» » » »	1- 7-1984/91	100,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,625
» » » »	1- 9-1984/91	100,625
» » » »	1-10-1984/91	100,400
» » » »	1-11-1984/91	100,425
» » » »	1-12-1984/91	100,250
» » » »	1- 1-1985/92	100,525
» » » »	1- 2-1985/92	100,250
» » » »	18- 4-1986/92	99,425
» » » »	19- 5-1986/92	98,900
» » » »	20- 7-1987/92	99 —
» » » »	19- 8-1987/92	99,250
» » » »	1-11-1987/92	98,700
» » » »	1-12-1987/92	98,575
» » » »	1- 1-1988/93	98,200
» » » »	1- 2-1988/93	98,100
» » » »	1- 3-1988/93	98,025
» » » »	1- 4-1988/93	98,025
» » » »	1- 5-1988/93	98,700
» » » »	1- 6-1988/93	98,300
» » » »	18- 6-1986/93	97,500
» » » »	1- 7-1988/93	99,225
» » » »	17- 7-1986/93	97,250
» » » »	1- 8-1988/93	98,975
» » » »	19- 8-1986/93	96,500
» » » »	1- 9-1988/93	98,500
» » » »	18- 9-1986/93	96,650
» » » »	1-10-1988/93	98,325
» » » »	20-10-1986/93	96,500
» » » »	1-11-1988/93	96,725
» » » »	18-11-1986/93	96,825
» » » »	19-12-1986/93	97,275
» » » »	1- 1-1989/94	98,375
» » » »	1- 2-1989/94	98,300
» » » »	1- 3-1989/94	98,350
» » » »	15- 3-1989/94	97,650
» » » »	1- 4-1989/94	97,700
» » » »	1-10-1987/94	97,975
» » » »	1- 2-1985/95	98,825
» » » »	1- 3-1985/95	95,500
» » » »	1- 4-1985/95	94,850
» » » »	1- 5-1985/95	94,900
» » » »	1- 6-1985/95	95,150
» » » »	1- 7-1985/95	96,100
» » » »	1- 8-1985/95	95,525
» » » »	1- 9-1985/95	95,275
» » » »	1-10-1985/95	95,950
» » » »	1-11-1985/95	95,900
» » » »	1-12-1985/95	95,950
» » » »	1- 1-1986/96	96,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,750
» » » »	1- 2-1986/96	96,325
» » » »	1- 3-1986/96	95,950
» » » »	1- 4-1986/96	95,700
» » » »	1- 5-1986/96	95,250
» » » »	1- 6-1986/96	95,750
» » » »	1- 7-1986/96	95,725
» » » »	1- 8-1986/96	95,200
» » » »	1- 9-1986/96	95,100
» » » »	1-10-1986/96	93,500
» » » »	1-11-1986/96	93,575
» » » »	1-12-1986/96	94,020
» » » »	1- 1-1987/97	93,970
» » » »	1- 2-1987/97	93,920
» » » »	18- 2-1987/97	93,950
» » » »	1- 3-1987/97	93,720
» » » »	1- 4-1987/97	93,350
» » » »	1- 5-1987/97	93,425
» » » »	1- 6-1987/97	93,925
» » » »	1- 7-1987/97	93,575
» » » »	1- 8-1987/97	93,250
» » » »	1- 9-1987/97	95,950

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 4-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,725
» » »	12,00%	1- 4-1990	99,975
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,550
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,575
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,525
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,425
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,775
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,425
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,425
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,600
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,400
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,275
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,425
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,275
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,025
» » »	11,25%	1- 9-1990	99.275
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,300
» » »	9,25%	1-10-1990	98,425
» » »	11,50%	1-10-1990	99,300
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,225
» » »	9,25%	1-11-1990	98,350
» » »	9,25%	1-12-1990	98,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	97,300
» » »	11,50%	1-12-1991	97,325
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,275
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,125
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,700
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,450
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,450
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	95.175
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,450
» » »	11,00%	1- 5-1992	95 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,700
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,525
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,900
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,625
» » »	12,50%	1-10-1992	97,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,500
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,050
» » »	12,50%	1-11-1993	96,400
» » »	12,50%	17-11-1993	96,325
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,350
Certificati credito Tesoro E.C.U.	11,50%	20-10-1983/90	99,750
» » » »	11,25%	16- 7-1984/91	100,850
» » » »	8,75%	21- 9-1987/91	94,975
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	93,050
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	93,050
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	93,100
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	100,575
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	97,800
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	98,125
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	96,500
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	93,125
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	93,600
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	93,075
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	90,375
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	95,400
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	90,375
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	89,325
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	91,900
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	92,675
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M15030

N. 54

Corso dei cambi del 16 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1254,100	1254,100	1254 —	1254,100	1254,100	1254,100	1253,900	1254,100	1254,100	—
E.C.U.	1504,950	1504,950	1505,50	1504,950	1504,95	1504,95	1505,030	1504,950	1504,950	—
Marco tedesco	738,100	738,100	738,50	738,100	738,100	738,100	738,160	738,100	738,100	—
Franco francese	218,420	218,420	218,75	218,420	218,420	218,420	218,440	218,420	218,420	—
Lira sterlina	2034,100	2034,100	2036 —	2034,100	2034,100	2034,100	2034 —	2034,100	2034,100	—
Fiorino olandese	655,360	655,360	655,80	655,360	655,360	655,360	655,380	655,360	655,360	—
Franco belga	35,525	35,525	35,53	35,525	35,525	35,525	35,525	35,525	35,525	—
Peseta spagnola	11,481	11,481	11,51	11,481	11,481	11,481	11,484	11,481	11,481	—
Corona danese	192,560	192,560	192,50	192,560	192,560	192,560	192,570	192,560	192,560	—
Lira irlandese	1965,600	1965,600	1967 —	1965,600	1965,60	1965,60	1965,750	1965,600	1965,600	—
Dracma greca	7,755	7,755	7,75	7,755	7,755	7,755	7,742	7,755	7,755	—
Escudo portoghese	8,340	8,340	8,37	8,340	8,340	8,340	8,345	8,340	8,340	--
Dollaro canadese	1061,100	1061,100	1058 —	1061,100	1061,10	1061,10	1061,150	1061,100	1061,100	—
Yen giapponese	8,232	8,232	8,23	8,232	8,232	8,232	8,232	8,232	8,232	—
Franco svizzero	827,500	827,500	827,50	827,500	827,50	827,50	827,490	827,500	827,500	—
Scellino austriaco	104,891	104,891	104,95	104,891	104,891	104,891	104,891	104,891	104,891	--
Corona norvegese	190,550	190,550	190,50	190,550	190,550	190,550	190,550	190,550	190,550	--
Corona svedese	204,060	204,060	204,30	204,060	204,06	204,06	203,990	204,060	204,060	--
Marco finlandese	312,210	312,210	312,50	312,210	312,210	312,210	312,350	312,210	312,210	—
Dollaro australiano	944,250	944,250	945 —	944,250	944,25	944,25	943,500	944,250	944,250	—

Media dei titoli del 16 marzo 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,950
» » » 22- 6-1987/91	91,600
» » » 18- 3-1987/94	74,650
» » » 21- 4-1987/94	74,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,150
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	100,850
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	101,075
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,375

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,650
» » » »	1- 5-1984/91	100,600
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,625
» » » »	1- 9-1984/91	100,625
» » » »	1-10-1984/91	100,400
» » » »	1-11-1984/91	100,425
» » » »	1-12-1984/91	100,275
» » » »	1- 1-1985/92	100,425
» » » »	1- 2-1985/92	100,200
» » » »	18- 4-1986/92	99,425
» » » »	19- 5-1986/92	98,925
» » » »	20- 7-1987/92	99 —
» » » »	19- 8-1987/92	99,500
» » » »	1-11-1987/92	98,625
» » » »	1-12-1987/92	98,550
» » » »	1- 1-1988/93	98,200
» » » »	1- 2-1988/93	98,075
» » » »	1- 3-1988/93	98,025
» » » »	1- 4-1988/93	98,025
» » » »	1- 5-1988/93	98,725
» » » »	1- 6-1988/93	98,275
» » » »	18- 6-1986/93	97,500
» » » »	1- 7-1988/93	99,200
» » » »	17- 7-1986/93	97,400
» » » »	1- 8-1988/93	98,975
» » » »	19- 8-1986/93	96,525
» » » »	1- 9-1988/93	98,450
» » » »	18- 9-1986/93	96,850
» » » »	1-10-1988/93	98,300
» » » »	20-10-1986/93	96,500
» » » »	1-11-1988/93	98,700
» » » »	18-11-1986/93	96,775
» » » »	19-12-1986/93	97,250
» » » »	1- 1-1989/94	98,375
» » » »	1- 2-1989/94	98,300
» » » »	1- 3-1989/94	98,250
» » » »	15- 3-1989/94	97,750
» » » »	1- 4-1989/94	97,725
» » » »	1-10-1987/94	97,875
» » » »	1- 2-1985/95	98,925
» » » »	1- 3-1985/95	95,475
» » » »	1- 4-1985/95	94,850
» » » »	1- 5-1985/95	94,875
» » » »	1- 6-1985/95	95,150
» » » »	1- 7-1985/95	96,075
» » » »	1- 8-1985/95	95,525
» » » »	1- 9-1985/95	95,225
» » » »	1-10-1985/95	95,850
» » » »	1-11-1985/95	95,875
» » » »	1-12-1985/95	95,950
» » » »	1- 1-1986/96	96,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,625
» » » »	1- 2-1986/96	96,275
» » » »	1- 3-1986/96	95,950
» » » »	1- 4-1986/96	95,700
» » » »	1- 5-1986/96	95,250
» » » »	1- 6-1986/96	95,750
» » » »	1- 7-1986/96	95,725
» » » »	1- 8-1986/96	95,250
» » » »	1- 9-1986/96	95,100
» » » »	1-10-1986/96	93,500
» » » »	1-11-1986/96	93,575
» » » »	1-12-1986/96	93,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,970
» » » »	1- 2-1987/97	93,925
» » » »	18- 2-1987/97	93,950
» » » »	1- 3-1987/97	93,725
» » » »	1- 4-1987/97	93,350
» » » »	1- 5-1987/97	93,125
» » » »	1- 6-1987/97	93,925
» » » »	1- 7-1987/97	93,675
» » » »	1- 8-1987/97	93,250
» » » »	1- 9-1987/97	95,950

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 4-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,700
» » »	12,00%	1- 4-1990	99,975
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,725
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,550
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,550
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,525
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,500
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,725
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,450
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,475
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,500
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,375
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,275
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,275
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,025
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,275
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,300
» » »	9,25%	1-10-1990	99,425
» » »	11,50%	1-10-1990	99,300
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,200
» » »	9,25%	1-11-1990	98,300
» » »	9,25%	1-12-1990	98,375
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	97,250
» » »	11,50%	1-12-1991	97,325
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,275
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,125
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,725
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,425
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,275
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,950
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,675
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,875
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,900
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,700
» » »	12,50%	1-10-1992	96,975
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,500
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,050
» » »	12,50%	1-11-1993	96,375
» » »	12,50%	17-11-1993	96,350
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,675
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95 —
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,125
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	92,850
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,475
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,250
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,600
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,075
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	90,375
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,175
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,850
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M16030

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° aprile 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la decima cedola d'interesse relativa al semestre ottobre 1989-marzo 1990 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,40%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di gennaio 1990 e febbraio 1990 è risultato pari al 12,309%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di gennaio 1990 e febbraio 1990, è risultato pari all'11,117%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'11,514% equivalente al tasso semestrale del 5,60%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre aprile 1990-settembre 1990 scadenza 1° ottobre 1990, cedola n. 11, un interesse del 5,60%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per l'undicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della undicesima cedola (0,56%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (5,46%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 6,02%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. - I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

90A1360

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca di Marino al Banco Lariano nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano con contestuale sostituzione del Banco Lariano alla Banca di Marino nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 7 marzo 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca di Marino al Banco Lariano nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano con contestuale sostituzione del Banco Lariano alla Banca di Marino nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.

90A1359

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 296.000
- semestrale . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 52.000
- semestrale . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 166.000
- semestrale . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 52.000
- semestrale . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 166.000
- semestrale . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 556.000
- semestrale . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 6 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000